



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Verbale di deliberazione  
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

**N° 10**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L.N. 88/2026**

Il giorno 17/06/2026 alle ore 20:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	LETTIERI rag. LUCA - Sindaco	Sì
2	BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco	Sì
3	ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere	No
4	ROCCA rag. ENRICA - Consigliere	Sì
5	BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere	Sì
6	CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - Consigliere	Sì
7	CACCIA dr.ssa MONICA - Presidente	Sì
8	AGHITTINO geom. DEMIS - Consigliere	Sì
9	CAMPISI rag. EMANUELE - Consigliere	Sì
10	PESCE dott. MATTEO - Consigliere	No
11	BARACCO LINDA ELISA - Consigliere	Sì
12	ARECCO Dott.ssa Paola - Consigliere	Sì
13	PICCININI dott. GIACOMO - Consigliere	Sì
14	ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere	Sì
15	MUNEROL dott.ssa FRANCESCA - Consigliere	Sì
16	REMBADO avv. GIUSEPPE - Consigliere	Sì
17	TOGNINI geom. GIOVANNI - Consigliere	No
	TOTALE PRESENTI	<b>14</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>3</b>

Si da atto che risultano giustificati i Consiglieri Zunino Manuela , Pesce Matteo e Tognini Giovanni.

Partecipa la Sig.ra **NERELLI dott.ssa Anna - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **CACCIA dr.ssa MONICA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** a norma di Statuto,  
*assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

In continuazione di seduta...

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta, come indicato al punto n° 2 dell'Ordine del Giorno, invita l'Assessore Rag. Enrica Rocca ad illustrarne il testo da porre in votazione.

L'Assessore Rag. Enrica Rocca provvede a leggere il testo della proposta sì come depositata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

### CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della*

*riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;*

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 306.353,28, per le partite di TARSU, TARI, ICI e IMU e per Euro 1.058.691,88 per le partite delle sanzioni amministrative per violazione al CDS, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- delle poste relative alla TARSU, TARI, ICI e IMU, si stima che l'importo inerente le sanzioni oggetto di rottamazione, ammonterebbe ad Euro 94.000,00;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.032.454,09;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati, vi sarebbe una riduzione seppur lieve dei

residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in Legge n. 88 del 22/05/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**RICHIAMATA** la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO**, ai fini dell'espressione del parere contabile, che l'atto ha riflessi indiretti sul bilancio;

**VISTO**, altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare del 10.06.2026;

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno intervenendo

**UDITE** le dichiarazioni di voto favorevole del Consigliere Comunale geom. Demis AGHITTINO e del Consigliere Comunale dott.ssa Luana ISELLA, anche a nome del loro gruppo (*interventi di cui alla registrazione audio on line allegata*);

**TERMINATA** la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione,

### DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
- 2) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinqüies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in L. n. 88 del 22 maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*, c.d. "rottamazione quinqüies";
- 3) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
- 5) **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 6) **DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza
  - ricorso straordinario ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

\*\*\*\*\*

Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI            N° 14  
VOTI FAVOREVOLI N° 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: in considerazione del ristretto termine previsto per la comunicazione all'Agente della riscossione dell'adesione alla c.d. "rottamazione quinquies" e per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente  
CACCIA dr.ssa MONICA

il Segretario Comunale  
NERELLI dott.ssa Anna

La seduta continua...

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*